

“Determini il C.T.U, esaminati gli atti e documenti di causa eventualmente acquisendo ulteriore documentazione ed informazioni necessarie, il saldo finale dei conti correnti n. AAA, n. BBB, n. CCC e n. DDD secondo i seguenti criteri:

- a) applicando, in relazione ai rapporti insorti prima dell’entrata in vigore della L. 154/92, il tasso legale tempo per tempo vigente, in assenza di anatocismo, di addebiti di commissioni e con valute conformi alle date in cui la banca ha perso o acquistato la disponibilità del denaro. Svolga altresì analogo ricostruzione tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della capitalizzazione annuale.
- b) in relazione ai rapporti insorti successivamente all’entrata in vigore della L. 154/92 (ovvero in relazione a tutti i rapporti a far tempo dalla entrata in vigore della L. 154/92) applicandosi alle operazione a debito del cliente il tasso “minimo” Bot dei 12 mesi precedenti con adeguamento trimestrale del tasso, in assenza di ogni anatocismo, di addebiti di commissioni e con valute conformi alla data in cui la banca ha perso o acquisito la disponibilità del denaro. Determini altresì il medesimo ricalcolo secondo il criterio del tasso nominale dei Bot emessi nei 12 mesi dalla stipulazione dei singoli contratti.

Verifichi, inoltre, il C.T.U. se le somme di Lire 30.926.584 e 35.243.041 richieste dalla banca per effetti anticipati ed insoluti e di cui alle contabili allegate al ricorso per ingiunzione quale doc. n. 9 e 10, nonché la somma di Lire 4.084.355 richieste a titolo di storno anticipo siano ricomprese o meno nel saldo finale dei conti correnti n. AAA e n. BBB alla data del 2/04/01, accertando in ogni caso la sussistenza e l’entità dei crediti esposti nel ricorso per ingiunzione in quanto derivanti da anticipazioni non accreditate nei conti esaminati”;